

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente l'approvazione del progetto di dettaglio
del raggruppamento terreni nel Comune di Preonzo

(del 4 novembre 1955)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

Con Vostro decreto del 9 luglio 1952 avete approvato il progetto-preventivo di massima del raggruppamento dei terreni, con rete stradale e opere di bonifica, nel Comune di Preonzo.

La Commissione della Gestione, nel suo rapporto del 4 luglio 1952 che accompagnava il progetto di massima, così si esprimeva:

«La Commissione ha fatto un sopralluogo a Preonzo ed ha constatato come la frantumazione della proprietà in questo Comune sia veramente eccessiva. Nella zona del piano, per esempio, le particelle di terreno sono ben 3.400 con una superficie media di 325 mq. Vedremmo volentieri che durante l'operazione di nuovo riparto dei fondi, si avessero a creare delle particelle estese in superficie e qualche colonizzazione».

Gli inconvenienti del fortissimo frazionamento sono molto sentiti dai proprietari interessati, tant'è vero che essi hanno già chiesto l'applicazione a Preonzo del criterio suggerito per la Media Blenio, cioè l'esecuzione anticipata del nuovo riparto delle particelle sulla base del progetto stradale. In tal caso si arriverà ad anticipare di un paio d'anni i benefici della commassazione dei fondi.

Il progetto di dettaglio che Vi alleghiamo, per esame ed approvazione, venne riveduto secondo le direttive date in seguito ai sopralluoghi dei Servizi tecnici cantonali e federali delle bonifiche.

Il comprensorio di raggruppamento si estende su di una superficie di 260 ettari, di cui 110 ettari interessano la zona agricola del piano e 150 ettari quella vignata e forestale della montagna. Per quest'ultima le opere costruttive vennero limitate alla costruzione di una mulattiera di accesso alla zona dei ronchi, con una lunghezza di metri 1463 e una larghezza di metri 1,50, ed alla riattazione di 4 sentieri esistenti, con un preventivo di spesa di Fr. 32.700,—. Aggiungendovi i Fr. 68.300,— per lo studio del raggruppamento, la picchettazione e terminazione dei nuovi fondi, otteniamo una spesa totale di Fr. 100.000,— per i 150 ettari della montagna, pari a Fr. 665,— per ettaro.

Per la zona agricola, evidentemente di maggior interesse agricolo, sono previste le seguenti opere:

a) rete stradale con larghezza da m. 3,60, 3,00, 2,60 e 2,20 ml.	7513	Fr.	216.535,—
b) canali di scarico e prosciugamento con larghezza del fondo da m. 2,00 a m. 0,50	ml. 1323	»	94.400,—
c) canalizzazioni (acque superficiali) con tubi cemento da 30 a 60 cm. di diametro	ml. 520	»	23.390,—
d) correzione roggia, sgomberi e bonifica		»	19.200,—
e) raggruppamento terreni, picchettazione e terminazione nuovi fondi		»	53.000,—
f) progetto, direzione e assistenza lavori		»	23.000,—
g) imprevisti generali		»	20.475,—

Totale preventivo di spesa Fr. 450.000,—

Dall'elencazione si vede che la sistemazione idrica del piano, opera altrettanto necessaria quanto il raggruppamento vero e proprio, costerà da sola circa 137.000,— franchi.

Come appare dalla relazione tecnica del progettista il progetto prevede il prosciugamento del piano a sud del paese con una rete di 5 canali per lo scarico delle acque superficiali e di infiltrazione. Per lo studio dei profili e delle profondità dei canali sono stati fatti 3 profili agrologici attraverso il piano. Il progetto prevede altresì il prosciugamento dell'abitato, sovente allagato in periodo di pioggia, con una rete di canalizzazioni.

Il preventivo totale ammonta così a Fr. 550.000,—. Esso è stato ridotto da Fr. 650.000,— a 550.000,— con lo stralcio di 4 strade. La rete stradale è ora ridotta allo stretto necessario e misura 67 ml. all'ettaro, nel piano.

NUOVO RIPARTO DEI FONDI

	Zona agricola		Zona forestale	
	Prima R.T.	Dopo R.T.	Prima R.T.	Dopo R.T.
proprietari	150	150	150	150
No. particelle	3400	550	900	300
particelle per ha.	31	5	6	2
superficie media per partic. mq.	325	2000	1670	5000
No. particelle in media per proprietario	23	3-4	6	2

Con lo studio del nuovo riparto si cercherà di realizzare qualche complesso di colonizzazione.

Come già rilevato nel nostro messaggio che accompagnava il progetto di massima, il Comune di Preonzo è un paese eminentemente agricolo, ed il raggruppamento è atteso con molta impazienza dai proprietari. La popolazione vive quasi esclusivamente dell'agricoltura, ed in modo particolare della pastorizia e dell'allevamento del bestiame. Si contano infatti a Preonzo ben 239 capi bovini, 57 suini, 113 ovini e 74 capre.

La superficie a campo è di mq. 240.585; fra le colture principali troviamo i cereali e le tuberoze.

La zona vignata è limitata alla fascia lungo il piede della montagna e comprende 36.000 ceppi, per la maggior parte di uva americana.

SUSSIDIAMENTO

Secondo le direttive della Commissione della Gestione trattandosi, a Preonzo, di un Comune povero, abbiamo chiesto preavviso all'Ispettorato dei Comuni. Alleghiamo il rapporto 23 giugno 1955 dell'Ispettorato stesso. Da parte nostra non possiamo però accogliere le conclusioni del rapporto nel senso di concedere al R.T. di Preonzo il sussidio cantonale massimo previsto e cioè il 35 %.

Osserviamo infatti che la spesa residua, dopo dedotti i sussidi cantonali e federali, non sarà assunta per intero dal Comune ma dovrà essere ripartita fra gli enti pubblici e privati che ritraggono vantaggio dall'opera e fra i proprietari privati interessati in relazione alla loro interessenza nel Consorzio.

Il Comune non è quindi l'ente che deve sopportare in toto il finanziamento dell'opera, bensì un ente contribuente nel Consorzio che dovrà pagare una quota da stabilire, in base ai vantaggi che sarà per ritrarre ed alle sue possibilità finanziarie.

E' ovvio, per altro, che il Comune è povero perchè povere sono le cellule che lo compongono, cioè le famiglie; ed è pure ovvio che la povertà dell'am-

biente è determinata — oltre che dall'isolamento di questo Comune, come di tutti quelli sulla destra del Ticino, da Gnosca a Personico — anche dal forte frazionamento che si riscontra e che impedisce ai contadini di aumentare e di migliorare il reddito della propria terra.

Pur considerando tutti questi fattori dobbiamo però convenire che non si riscontrano a Preonzo gli estremi constatati in altri poveri Comuni delle Valli montane come per esempio a Vogorno, Borgnone, Brontallo e Palagnedra dove il Cantone ha sussidiato i raggruppamenti con il massimo del 35 % per rendere possibile l'esecuzione delle opere, di molto rincarate dalle particolari, difficili condizioni del terreno.

Ci sembra equo riservare il sussidio massimo alle zone povere di montagna, considerato che ai Comuni del piano si offrono, più vantaggiose e remunerative, le possibilità del mercato.

Dobbiamo infine rilevare che a Preonzo contando un sussidio cantonale del 32,5 %, quello federale del 50 % ed il risparmio sul catasto, che si aggirerà sul 6 %, arriveremo ad un sussidio totale dell'88,5 % ca. Al Consorzio rimarrà così l'11,5 % che salirà al 17 % ca. con gli interessi passivi, pari a Fr. 93.500,— circa arrotondabili a Fr. 100.000,—. A nostro giudizio questa spesa, da ammortizzare in 10 anni dai proprietari, Comune, Patriziati, ed altri enti interessati fra cui l'Aar-Ticino per le linee che attraversano il piano, non è eccessiva.

Concludendo Vi proponiamo di concedere al raggruppamento terreni di Preonzo un sussidio cantonale del 32,5 % uguale a quello che già venne concesso al raggruppamento terreni di Isona.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

Galli

Il Cons. Segr. di Stato :

Janner

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'approvazione del progetto e del preventivo di dettaglio e la concessione di un sussidio a favore delle opere di raggruppamento dei terreni nel Comune di Preonzo

(del)

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 4 novembre 1955 n. 578 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il progetto e preventivo di dettaglio delle opere di raggruppamento dei terreni, con rete stradale e opere di bonifica, nel Comune di Preonzo, sono approvati.

Art. 2. — E' concesso a favore di dette opere un sussidio cantonale del 32,5% in contanti sulle spese effettive debitamente accertate e nei limiti del preven-

tivo, ritenuto in ogni caso che il sussidio non superi il 32,5 % di Fr. 550.000,— (Fr. 450.000,— parte agricola e Fr. 100.000,— parte forestale), ossia al massimo Fr. 178.750,—.

Art. 3. — Il versamento del sussidio cantonale sarà effettuato :

Fr. 50.000,— sull'esercizio 1956

Fr. 50.000,— sull'esercizio 1957

Fr. 50.000,— sull'esercizio 1958

Fr. 28.750,— sull'esercizio 1959.

Art. 4. — Il capitolato di appalto ed i moduli delle offerte, come pure la delibera dei lavori fatta dalla Delegazione consortile, dovranno essere sottoposti per approvazione e ratifica al Dipartimento delle pubbliche costruzioni. I lavori saranno eseguiti sotto la direzione e sorveglianza del Dicastero suddetto.

Art. 5. — Il Consorzio, accettando il sussidio, si obbliga alla successiva e continua buona manutenzione delle opere eseguite e sussidiate.

Art. 6. — I terreni raggruppati e bonificati posti entro il comprensorio consortile dovranno essere coltivati e sfruttati in modo razionale. Questi terreni, o parti rilevanti degli stessi, non potranno essere sottratti all'uso agricolo senza il consenso dello Stato.

Art. 7. — Lo Stato può chiedere il rimborso del sussidio cantonale e di quello federale quando :

- a) i terreni raggruppati o bonificati e le costruzioni rurali sono sottratti alla loro destinazione agricola prima che siano trascorsi 20 anni dal versamento dei sussidi cantonali e federali;
- b) quando lo sfruttamento dei terreni raggruppati o bonificati e la manutenzione delle opere sono trascurati.

L'obbligo di rimborso dei sussidi da parte del Consorzio sarà annotato a registro fondiario a cura dell'Ufficio cantonale delle bonifiche fondiarie e del catasto.

Art. 8. — Il presente decreto avrà effetto solo con lo stanziamento del sussidio da parte delle Autorità federali e per l'importo di spesa che dalle medesime sarà ammesso ed entrerà in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.